



**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. PROGR. 53 DEL
30/12/2021**

**OGGETTO: ART. 20 D. LGS. 175/2016: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.**

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di dicembre, il dr. Vincenzo Benisi, Commissario straordinario della Camera di Commercio I.A.A. di Lecce, assistito dal Segretario Generale dell'Ente, dr. Francesco De Giorgio,

- visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.4 del 07.01.2021;
- accertata la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento con i poteri della Giunta nella fattispecie di cui trattasi;
- visto e preso atto del documento istruttorio, che unito alla presente determinazione, ne forma parte integrante ed essenziale;
- visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della legittimità amministrativa, dal Segretario Generale, mediante le approvazioni disposte nell'ambito della procedura informatica;
- ritenuto di condividere le motivazioni ivi indicate;

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute dalla Camera di Commercio di Lecce alla data del 31.12.2020, nonché la relazione sull'attuazione del piano al 31.12.2019, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto, con riferimento a quanto rilevato dalla Corte dei Conti nella citata deliberazione n.111/2021/VSGO, di quanto segue:
 - a) è assicurata, con riferimento agli organismi *in-house*, l'applicazione della normativa in tema di requisiti della società di che trattasi e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP), oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statuari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC;
 - b) è garantito il rispetto dei termini previsti dall'art. 20, comma 3, TUSP per l'assolvimento della revisione ordinaria.



- c) sono state assunte, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'esistenza del controllo pubblico congiunto;
 - d) con note del 2 settembre 2021 è stata inoltrata a RETECAMERE Scarl in liquidazione ed a ISNART Scpa formale richiesta di dismissione della partecipazione in Banca di Credito Cooperativo di Roma. Inoltre: con riferimento alla partecipazione della società RETECAMERE Scarl in Banca di Credito Cooperativo di Roma, nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2021 si dichiara: "le azioni della Banca di Credito Cooperativo saranno cedute in fase di chiusura del c/c"; con riferimento alla partecipazione della società ISNART Scpa in Banca di Credito Cooperativo di Roma si fa presente che il 25 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Isnart ha deciso di sottoporre all'Assemblea la decisione di dismettere questa partecipazione. L'Assemblea è stata fissata per il 15 dicembre 2021. La dismissione avrà luogo nei termini definiti dall'Assemblea;
 - e) è' assicurata l'inclusione, nel piano di razionalizzazione, delle partecipazioni indirette;
 - f) è stata verificata la ricorrenza della fattispecie di cui all'art.20, comma 2, lett. c), TUSP, relativa alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ed è risultata, in concreto, per tipologia e per le specifiche competenze richieste non sussistere duplicazioni di attività;
- 4. di provvedere alla trasmissione dei dati contenuti nell'Allegato A alla Struttura di monitoraggio attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, nonché alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
 - 5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo informatico della CCIAA ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09.

Il Segretario Generale
(dr. Francesco De Giorgio)
Firma digitale

Il Commissario straordinario
(dr. Vincenzo Benisi)
Firma digitale



Staff del Segretario Generale – Servizio Affari Generali e legali, Protocollo, Segreteria Organi

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO – documento istruttorio.

Oggetto: Art. 20 D. Lgs. 175/2016: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

- vista la Legge n. 241 del 7.8.1990;
- vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;
- visto lo Statuto camerale;
- visto il vigente “Regolamento di organizzazione e dei servizi”;
- visto l’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)”, in base al quale ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20 del TUSP;
- vista la determinazione presidenziale n.7 del 28.09.2017, ratificata con deliberazione di Giunta n.31 del 27.10.2017, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato art.24 del D.Lgs.n.175/2016, la revisione straordinaria ed aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate della CCIAA di Lecce;
- considerato che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art.20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione dell’anno precedente, da trasmettere alla Struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto, ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- considerato, inoltre, che le pubbliche amministrazioni devono, altresì, approvare, entro il 31 dicembre, ai sensi del comma 4 del richiamato art.20 del TUSP, una relazione sull’attuazione del piano adottato l’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla Struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto, ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- visti gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche” pubblicate sul proprio sito dal Dipartimento del Tesoro, unitamente alle schede da utilizzare per la rilevazione e per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;



- vista la deliberazione n.111/2021/VSGO adottata dalla Sezione regionale di controllo nella camera di consiglio del 08.07.2021 e trasmessa in data 09.07.2021, sulla ricognizione straordinaria e ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Lecce, ai sensi degli art. 24 e 20 del D.Lgs. 175/2016;
- considerato che nel suddetto provvedimento la Corte dei Conti richiama l'Ente camerale a:
 - a) assicurare, con riferimento agli organismi *in-house*, l'applicazione della normativa in tema di requisiti della società di che trattasi e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP), oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statuari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC;
 - b) garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 20, comma 3, TUSP per l'assolvimento della revisione ordinaria;
 - c) assumere, ove non ancora adottate, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto;
 - d) verificare, in occasione della prossima razionalizzazione, il rispetto delle disposizioni di legge in relazione alla partecipazione indiretta detenuta in BCC Roma;
 - e) assicurare, nell'ambito della prossima razionalizzazione, l'inclusione delle partecipazioni indirette;
 - f) verificare la ricorrenza della fattispecie di cui all'art.20, comma 2, lett. c), TUSP, relativa alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- preso atto, inoltre, di quanto rappresentato dalla Corte nella delibera in argomento, circa l'esclusione dei GAL, a norma dell'art. 26, comma 6-bis del TUSP, dal processo annuale di revisione imposto dall'art.20;
- esaminato l'allegato A al presente provvedimento, all'uopo predisposto e concernente il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute dalla Camera di Commercio di Lecce alla data del 31.12.2020, nonché la relazione sull'attuazione del piano al 31.12.2019, predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo e secondo lo schema proposto dagli indirizzi del Dipartimento del Tesoro, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- preso atto del parere favorevole del Segretario Generale, dr. Francesco De Giorgio, espresso mediante le approvazioni disposte nell'ambito della procedura informatica, preliminarmente all'esame dell'Organo competente;

Proposta di dispositivo



6. di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
7. di approvare, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute dalla Camera di Commercio di Lecce alla data del 31.12.2020, nonché la relazione sull'attuazione del piano al 31.12.2019, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
8. di dare atto, con riferimento a quanto rilevato dalla Corte dei Conti nella citata deliberazione n.111/2021/VSGO, di quanto segue:
 - g) è assicurata, con riferimento agli organismi *in-house*, l'applicazione della normativa in tema di requisiti della società di che trattasi e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP), oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC;
 - h) è garantito il rispetto dei termini previsti dall'art. 20, comma 3, TUSP per l'assolvimento della revisione ordinaria.
 - i) sono state assunte, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'esistenza del controllo pubblico congiunto;
 - j) con note del 2 settembre 2021 è stata inoltrata a RETECAMERE Scarl in liquidazione ed a ISNART Scpa formale richiesta di dismissione della partecipazione in Banca di Credito Cooperativo di Roma. Inoltre: con riferimento alla partecipazione della società RETECAMERE Scarl in Banca di Credito Cooperativo di Roma, nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2021 si dichiara: "le azioni della Banca di Credito Cooperativo saranno cedute in fase di chiusura del c/c"; con riferimento alla partecipazione della società ISNART Scpa in Banca di Credito Cooperativo di Roma si fa presente che il 25 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Isnart ha deciso di sottoporre all'Assemblea la decisione di dismettere questa partecipazione. L'Assemblea è stata fissata per il 15 dicembre 2021. La dismissione avrà luogo nei termini definiti dall'Assemblea;
 - k) è' assicurata l'inclusione, nel piano di razionalizzazione, delle partecipazioni indirette;
 - l) è stata verificata la ricorrenza della fattispecie di cui all'art.20, comma 2, lett. c), TUSP, relativa alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ed è risultata, in concreto, per tipologia e per le specifiche competenze richieste non sussistere duplicazioni di attività;
9. di provvedere alla trasmissione dei dati contenuti nell'Allegato A alla Struttura di monitoraggio attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, nonché alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
10. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo informatico della CCIAA ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09.